



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia

Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738

WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT –

PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT

CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N

Prot.n. 0000687/I.1

Como, 5 febbraio 2022

Ai Docenti in servizio

Ai Genitori

Al DSGA

Al sito

Agli atti

Oggetto: **DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)**note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022**

Premessa:

Il 2 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di Green pass e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Le misure entreranno in vigore il 7 febbraio 2022 e impattano principalmente sulla gestione dei casi di positività al COVID in ambito scolastico. Le norme di riferimento sono oltre al DL citato, anche la Circolare Ministero Salute del 4 Febbraio 2022.

NdR: le fonti normative ufficiali sono state già pubblicate sul sito della scuola. La sintesi che segue è adottata in via preliminare e d'urgenza in attesa di disposizioni sanitarie

Scuola dell'infanzia

1. Fino a **quattro casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in **presenza** per tutti. È previsto l'utilizzo di **mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività**.
2. In caso di **comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un **test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare**. Se si è ancora **sintomatici**, il test va **ripetuto al quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. **Con cinque o più casi di positività** nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è **sospesa per cinque giorni**.

*Ndr: è indispensabile che i **Docenti** della sezione interessata sulla base delle comunicazioni con le famiglie dei bambini comunichino tempestivamente al dirigente scolastico:*

- a) *dal primo al quarto caso – utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 gg dalla conoscenza dell'ultimo caso (conoscenza acquisita dalle famiglie dei bambini interessati)*
- b) *il quinto o successivo caso per la sospensione – ATS disporrà misure per l'effettuazione di tamponi*

c) *tengano nota dei tempi e dei casi per gli interventi dovuti (segue incarico)*

linea delle comunicazioni scolastiche

FAMIGLIA → DOCENTE SEZIONE → DIRIGENTE

Scuola primaria

1. Fino a **quattro casi** di positività nella stessa classe le **attività proseguono** per tutti in presenza con l'utilizzo **di mascherine ffp2** (sia nel caso dei **docenti** che degli **alunni** sopra i 6 anni) **fino al decimo giorno** successivo **alla conoscenza** dell'ultimo caso di positività.
2. In caso di comparsa di **sintomi**, è obbligatorio effettuare un **test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare**. Se si è **ancora** sintomatici, il **test** va **ripetuto** al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. **Con cinque o più casi di positività** nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l'attività** in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla **conoscenza** dell'ultimo caso di positività.
4. Per la permanenza in aula è sufficiente la **certificazione verde**, controllata tramite App mobile. Per gli **altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni**.

Nota organizzativa: la APPC19 attualmente in linea per il personale deve essere attivata per gli studenti, sono in corso consulenze con DPO per la tutela della riservatezza dei minori

*Ndr: è indispensabile che i **Docenti coordinatori** della classe interessata e le famiglie dei bambini comunichino tempestivamente al dirigente scolastico:*

- a) *dal primo al quarto caso – utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 gg dalla conoscenza dell'ultimo caso (conoscenza acquisita dalle famiglie dei bambini interessati)*
- b) *dal quinto o successivo caso: analisi della condizione vaccinale/guarigione/esenzione (il dirigente farà avere delega di funzione) – disponibile modello registro presso Scuola Primaria di Cavallasca, gentilmente messo a disposizione*

linea delle comunicazioni scolastiche

FAMIGLIA → DOCENTE DI CLASSE → DIRIGENTE

Scuola secondaria di I grado

1. Con **un caso di positività** nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2
2. Con **due o più casi di positività** nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni
3. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

linea delle comunicazioni scolastiche

FAMIGLIA → DOCENTE DI CLASSE → DIRIGENTE

Nota organizzativa: la APPC19 attualmente in linea per il personale deve essere attivata per gli studenti, sono in corso consulenze con DPO per la tutela della riservatezza dei minori

Prime FAQ del Ministero Istruzione (vedi sito istituzionale)

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022)

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022n.5? (aggiornamento5/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento5/02/2022)

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l'attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l'utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall'ultimo caso accertato.

Glossario

L'ISOLAMENTO è un provvedimento sanitario che riguarda le persone affette da Covid -19 (positive), Il provvedimento è finalizzato a separarle dalle persone sane per prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità.

La QUARANTENA è un provvedimento sanitario che si attua nei confronti di una persona sana quando è stata esposta ad un caso accertato Covid-19 (contatto stretto) con l'obiettivo di monitorarne i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

Il regime precauzionale dell'AUTO-SORVEGLIANZA è una misura di autocontrollo che prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione all'ultimo caso. Esso si applica ai soggetti che hanno precedentemente: ricevuto la dose booster; abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni; siano guariti da SARS-CoV-19 da meno di 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Convenga

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993